

Il giorno 28 novembre 2009 alle ore 10,00, presso la locale sede della Pro Loco “Valle” si è riunita l’assemblea dei soci per approvare le seguenti modifiche statutarie conformi alle norme della legge 383/2000 – pertanto il presente Statuto sostituisce quello precedente.

PRO LOCO “VALLE” Valle di Maddaloni -CE-

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

1.1 Viene confermata lo stesso nome e la stessa sede sociale che recita così ..l’Associazione Pro Loco “Valle” di Valle di Maddaloni con sede legale in Piazza Mercato nel Comune di Valle di Maddaloni, da qui in poi chiameremo Pro Loco, sulla base delle norme della legge 383/2000.

1.2 La Pro Loco di Valle di Maddaloni aderisce all’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), tramite il Comitato Regionale Campano.

Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale

2.1 La Pro Loco è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa ha competenza nel Comune di Valle di Maddaloni .

2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

Art. 3 Finalità

3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:

- a) tutela e miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
- b) assistenza, tutela e informazione turistica;
- c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
- d) promozione e assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche;
- e) compiti di vigilanza sul prodotto turistico;
- f) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
- g) collaborazione con l’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale Campano) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e con la Provincia di Caserta.
- h) apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

Art. 4 Finanziamento e patrimonio

4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

- a) le quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 30 settembre di ogni anno;
- b) contributi dei soci;

- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) contributi dell'Unione Europea;
- g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- h) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo.

4.3 E', comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività esercitate.

4.4 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

4.5 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 5 **Soci**

5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 6 **Diritti e Doveri**

6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo.

6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco che sia in regola con il versamento della quota sociale;
- c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
- d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
- e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;

6.3 I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, a curarne l'immagine e a garantirne l'assetto economico.

Art. 7 **Ammissione e perdita di qualifica di socio**

7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nella località, e si perde per dimissioni, morosità e indegnità.

7.2 L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.

7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.4 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo l'art. 7.1.

Art. 8 Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Art. 9 Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

9.3 All'Assemblea prendono parte ed esprimono il voto tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali dell'anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell'anno in corso.

9.4 Sono consentite sino a una delega. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto la voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente oppure, in assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea è convocata dai $\frac{3}{4}$ del Consiglio Direttivo.

9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri.

9.11bis La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.12 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.

9.13 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.

9.14 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.

9.15 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.16 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.17 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

9.18 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.19 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

Art. 10 Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da 9 componenti eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esso può cooptare altri 4 membri di cui (il Sindaco o un suo rappresentante) in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

10.2 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti.

10.3 Dopo la surroga consentita l'Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

10.4 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.5 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il vice-Presidente.

10.6 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'UNPLI Campania.

10.7 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

10.8 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 15 gennaio decade automaticamente dalla carica.

10.9 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.10 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

10.11 Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e sull'approvazione del bilancio preventivo, sulla formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea, deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Probiviri, nomina il Segretario – Tesoriere, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.

10.12 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

Art. 11 Presidente e vice Presidente

11.1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità della assemblea stessa e rieleggibili solo per un'altro mandato.

11.1bis Il vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.

11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

11.4 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.

11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 Segretario – Tesoriere

12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme la Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.

12.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
- b) predispose relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
- c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
- d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
- e) redige la stesura dei bilanci;
- f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
- g) è a capo del personale;
- h) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci.

13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membri da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

13.5 Non possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti, e se eletti decadono d'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità di esercitare gli uffici direttivi, i parenti in linea retta dei consiglieri, fino al quarto grado.

Art. 14 Collegio dei Proviviri

14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'assemblea dei soci.

14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.3 Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci.

14.4 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non sia in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI.

14.5 Non possono essere eletti alla carica di Probiviri, e se eletti decadono d'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità di esercitare gli uffici direttivi, i parenti in linea retta dei consiglieri, fino al quarto grado.

Art. 15 **Presidente onorario**

15.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.

15.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 16 **Controllo e vigilanza**

16.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale e trasmette gli atti all'Assessorato Regionale al Turismo per il tramite dell'Ente Provinciale per il Turismo competente.

16.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

16.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

16.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.

16.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

16.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli degli EE.PP.T. per quanto attiene il rispetto della normativa regionale.

16.7 La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il proprio atto costitutivo completo di statuto e regolamento presso la Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite dell'E.P.T. di riferimento per il previsto riconoscimento oltre che all'UNPLI Campania per conoscenza e per ottenere eventuali benefici previsti.

16.8 Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti dall'art. 2 p. 1, la Pro Loco viene commissariata dall'UNPLI regionale che provvede a mettere a disposizione l'atto costitutivo e relativo statuto per i cittadini che volessero riattivare il funzionamento dell'associazione.

Art. 17 **Scioglimento della Pro Loco**

17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria. 17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato all'UNPLI regionale, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti, nonché alla Regione per il tramite degli E.P.T. di competenza. Anche in questo caso l'UNPLI regionale provvede a mettere a disposizione l'atto

costitutivo e relativo statuto per i cittadini che volessero riattivare il funzionamento dell'associazione.

17.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.

Art. 18 **Riferimenti legislativi**

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI nazionale e regionale.

Art. 19 **Norma transitoria**

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi a Valle di Maddaloni il 29 gennaio 2005, ed entra in vigore immediatamente alla sua approvazione. L'Assemblea da mandato al presidente per la registrazione di tale atto.

Valle di Maddaloni 28 novembre 2009

Il presidente dell'Assemblea
Di Fede Salvatore

.....

Il segretario
De Lise Leonardo

.....